

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento 0.20.0100.201 del relatore</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	80
ALLEGATO 4 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	108
AVVERTENZA	77
ERRATA CORRIGE	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2023.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami indi la sottosegretaria all'economia e alle finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 18 luglio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Avverte che il relatore ha presentato il subemendamento 0.20.0100.201 (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative precedentemente accantonate, invita al ritiro degli identici emendamenti Manes 1.16, Ruffino 1.17, Gnassi 1.18, Ilaria Fontana 1.19 e Bonelli 1.22, nonché dell'emendamento Curti 1.33, esprimendo altrimenti parere contrario, considerato che intende proporre una riformulazione volta all'accoglimento del subemendamento Curti 0.20.0100.3 che verte su analoga tematica.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caretta 1.70 e Simiani 1.94, sugli identici emendamenti Ruffino 1.121, Mazzetti 1.122, Manes 1.123, Simiani 1.124, Santillo 1.125, nonché sull'emendamento Merola 1.130 e sugli identici emendamenti Ascari 1.160, Simiani 1.161 e Richetti 1.162.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Richetti 1.171, Dondi 1.172, Vaccari 1.174, Tassinari 1.175, Ascari 1.110 e Morrone 1.69, nonché degli identici articoli aggiuntivi Fenu 1.06, Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08.

Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Manes 1.09, Gadda 1.010, Caramiello 1.011, Nevi 1.012 e Cerreto 1.035, nonché degli identici articoli aggiuntivi Santillo 1.016, Bonelli 1.017, Gnassi 1.018, Ruffino 1.019, Mattia 1.039, Manes 1.040, Pella 1.041 e dell'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.026, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Richetti 1.171, Dondi 1.172, Vaccari 1.174, Tassinari 1.175, Ascari 1.110 e Morrone 1.69, nonché degli identici articoli aggiuntivi Fenu 1.06, Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08.

Prende atto del ritiro, da parte dei rispettivi presentatori, degli identici emendamenti Manes 1.16, Ruffino 1.17, Gnassi 1.18, Ilaria Fontana 1.19 e Bonelli 1.22, nonché dell'emendamento Curti 1.33 e dell'emendamento Caretta 1.70.

Andrea ROSSI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Simiani 1.94, dichiara di non comprendere le motivazioni dell'invito al ritiro, giacché la proposta intende soltanto rateizzare versamenti già previsti e non avrebbe, dunque, effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, replicando al collega, sottolinea che la ragione dell'invito al ritiro è legata, più che alla questione della rateizzazione, a quella del differimento dei termini di pagamento al 15 dicembre che rischia di pregiudicare la contabilizzazione entro la fine dell'anno finanziario.

Andrea ROSSI (PD-IDP) sottolinea che il suo gruppo è disponibile ad accettare una riformulazione che elimini dal testo dell'emendamento la previsione del differimento, mantenendo quella della rateizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.94.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.124, fa presente che lo stesso riguarda risorse già previste a bilancio e non ne stanziava di aggiuntive: non comprende dunque le motivazioni dell'invito al ritiro.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.125, esprime particolare disappunto per il parere espresso. Chiede al relatore delucidazioni in merito.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato l'onerosità della misura.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) obietta che l'onerosità dell'emendamento non giustifica comunque la scelta del relatore di esprimere parere contrario su di esso, a fronte delle difficoltà incontrate dai cittadini; questo specialmente alla luce del fatto che la proroga proposta è assai limitata dal punto di vista temporale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Mazzetti 1.122 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Ruffino 1.121, Manes 1.123, Simiani 1.124 e Santillo 1.125 nonché l'emendamento Merola 1.130.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.161, in materia di agevolazioni tariffarie, osserva che si tratta di una misura di buon senso e ne raccomanda l'approvazione.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) chiede le motivazioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore dell'emendamento Richetti 1.162 del quale è cofirmataria.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, risponde che, essendo l'ARERA un'Autorità indipendente, non necessita nella sua attività di speciali autorizzazioni normative.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Nevi 1.012 e Cerreto 1.035 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Manes 1.09, Gadda 1.010 e Caramiello 1.011.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Mattia 1.039 e Pella 1.041 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Santillo 1.016, Bonelli 1.017, Gnassi 1.018, Ruffino 1.019 e Manes 1.040 nonché l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che il relatore ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 4.0200.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Morrone 5.16, esprime parere favorevole sull'emendamento Bakkali 5.13, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Fede 5.01.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Morrone 5.16.

La Commissione approva l'emendamento Bakkali 5.13 (*vedi allegato 3*), mentre respinge l'articolo aggiuntivo Fede 5.01.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti L'Abbate 6.3 e Bakkali 6.7, nonché sull'emendamento Bakkali 6.9.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti L'Abbate

6.3 e Bakkali 6.7, nonché l'emendamento Bakkali 6.9.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Ascari 7.27 e Bonelli 7.64, nonché sull'articolo aggiuntivo Richetti 7.02.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ascari 7.27 e Bonelli 7.64, nonché l'articolo aggiuntivo Richetti 7.02.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Tassinari 8.03.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la deputata Tassinari ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 8.03.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Morrone 11.27 e sull'emendamento Fenu 11.14, mentre propone di accantonare l'emendamento a sua firma 11.200 nonché i relativi subemendamenti.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento 11.200 del relatore e dei relativi subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Morrone 11.27 (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Morrone 11.31 da parte dei presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento del Barba 11.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei rispetti presentatori, degli emendamenti Nevi 11.35 e Cerreto 11.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 11.4 e Manes 11.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei rispetti presentatori, degli identici emendamenti Carloni 11.29 e Buonguerrieri 11.50 nonché dell'emendamento Mazzetti 11.40.

Andrea ROSSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Peluffo 11.12, chiede al Governo di rivedere il parere appena espresso su di esso, sottolineando l'importanza di posticipare il termine delle sospensioni di versamenti e adempimenti contabili per le imprese, attualmente fissato dal decreto al 30 giugno 2023.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, rende noto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato l'onerosità dell'emendamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 11.12 e Manes 11.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ritira l'emendamento a sua prima firma 11.19 e prende atto che l'identico emendamento Mazzetti 11.49 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 11.10 e Ilaria Fontana 11.48.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti De Palma 11.37 e Cavandoli 11.34 nonché l'emendamento Caretta 11.21 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 11.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Mazzetti 11.36 da parte dei presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Fenu 11.14 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Richetti 11.01, Ascari 11.06 e Andrea Rossi 11.013.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Tassinari 11.023 è stato ritirato dai presentatori.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.015, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di disporre l'accantonamento dello stesso, al fine di effettuare una ulteriore riflessione su un tema – quello dell'emergenza abitativa – prioritario ed urgente per i territori colpiti dagli eventi alluvionali.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ascari 11.08, Richetti 11.03 e Bakkali 11.015.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, propone che le proposte emendative riferite all'articolo 12 rimangano accantonate. Passando ad esaminare le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 13, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Malavasi 13.07, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede che la Commissione rivolga particolare attenzione al contenuto dell'articolo aggiuntivo Malavasi 13.07, del quale è cofirmatario, che prevede interventi urgenti in materia socio-sanitaria e socioassistenziale, invitando il Governo a individuare le opportune risorse necessarie all'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) concordando con il collega Simiani, sottolinea l'importante lavoro svolto nelle ore in cui si sono verificati gli eventi alluvionali dagli *hub* socio-sanitari e socioassistenziali che hanno provveduto alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza. Auspica che l'Esecutivo riesca a reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'articolo aggiuntivo in discussione, che risponde alle esigenze delle persone fragili e delle loro famiglie.

Andrea ROSSI (PD-IDP) nel concordare con la collega Bakkali, rammenta che prima che la proposta emendativa Malavasi 13.07 fosse accantonata il suo gruppo aveva evidenziato l'esigenza primaria di stanziare risorse in favore delle strutture socio-sanitarie.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Malavasi 13.07.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonelli 14.03, esprimendo altrimenti parere contrario, considerato il suo intendimento di esprimere parere favorevole sul subemendamento Bonelli 0.20.0100.89.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Bonelli 14.01; si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 16.03 e Simiani 16.04, nonché degli articoli aggiuntivi Bonelli 16.07 e Simiani 16.06, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Simiani 16.04, del quale è cofirmatario, constata con dispiacere come l'Esecutivo non abbia fatto alcuno sforzo per rafforzare l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che costituisce il più importante bacino del Paese.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea come l'Autorità di bacino oggetto della sua proposta emendativa insista sulla parte più delicata del territorio italiano e ritiene che l'approvazione di tale articolo aggiuntivo avrebbe potuto rappresentare un segnale politico per un territorio in difficoltà e bisognoso.

Ilaria FONTANA (M5S) conviene sulla necessità di effettuare un intervento organico sulle autorità di bacino ed evidenzia come tutte le autorità svolgano un ruolo importante ma sottolinea che la proposta emendativa a sua firma, 16.03 propone un intervento già effettuato anche per l'Autorità di bacino meridionale e costituisce pertanto un'opportunità da non perdere.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 16.03 e Simiani 16.04.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bonelli 16.07.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonelli 16.07 e Simiani 16.06.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, dichiara di essere ora nelle condizioni di esprimere il parere sui subemendamenti riferiti al proprio emendamento 11.200. Invita pertanto al ritiro dei subemendamenti Tassinari 0.11.200.3, Morrone 0.11.200.1 e 0.11.200.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 11.200.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte subemendative riferite all'emendamento del relatore 11.200, sul quale esprime parere favorevole.

Mauro ROTELLI, *presidente*, informa che le proposte subemendative Tassinari 0.11.200.3, Morrone 0.11.200.1 e 0.11.200.2 sono state ritirate dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento 11.200 del relatore (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ruffino 17.1, Peluffo 17.2, Ilaria Fontana 17.3, Colombo 17.4 e Mazzetti 17.6.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ruffino 17.1, Peluffo 17.2, Ilaria Fontana 17.3, Colombo 17.4 e Mazzetti 17.6 (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Manes 20.1, Ruffino 20.2, Pella 20.9, Gnassi 20.6 e sull'emendamento Montemagni 20.7, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Manes 20.1, Ruffino 20.2, Pella 20.9 e Gnassi 20.6, nonché dell'emendamento Montemagni 20.7 hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Manes 20.1, Ruffino 20.2, Pella 20.9 e Gnassi 20.6, nonché dell'emendamento Montemagni 20.7 come riformulati (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.40.

Marco SIMIANI (PD-IDP) prima di riprendere l'esame delle proposte emendative, svolge alcune considerazioni sul subemendamento 0.20.0100.201 presentato nella seduta odierna dal relatore Foti. Rileva in proposito l'importanza di un contributo di 300 milioni di euro, previsto in tale subemendamento, per la sostituzione o la riparazione dei beni materiali delle imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali. Esprime però preoccupazione per il fatto che per tale contributo si prevede l'utilizzo di risorse a valere su quelle stanziato dallo stesso decreto, e che dovrebbero essere a disposizione del Commissario straordinario per altri interventi. Nel ribadire la necessità di un approccio condiviso e con una visione complessiva delle misure di sostegno nei territori colpiti, ricorda che il suo gruppo aveva proposto l'attivazione di un credito d'imposta per le imprese in difficoltà, segnalando che in tal modo si sarebbe potuto utilizzare un meccanismo collaudato e di minor impatto immediato sulla finanza pubblica.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, osserva che le questioni poste dal deputato Simiani potranno essere affrontate nel corso dell'esame del subemendamento da lui richiamato.

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.201, invitando i presentatori al ritiro dell'unico subemendamento ad esso presentato.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime un parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Ilaria Fontana 0.12.201.1 e parere favorevole sull'emendamento 12.201 del relatore a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, accetta la riformulazione del proprio emendamento 12.201.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.12.201.1 e approva l'emendamento

12.201 come riformulato del relatore (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 12.0200, invitando i presentatori al ritiro dei subemendamenti ad esso presentati.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Bonelli 0.12.0200.2 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.0200 del relatore a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 12.0200.

Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.0200 del relatore segnalando la pericolosità di abbassare la soglia per quanto riguarda i controlli di legalità. Ricorda in proposito che la struttura commissariale per la gestione della ricostruzione dopo il terremoto in Emilia si è potuta avvalere di un organismo dedicato che ha consentito una semplificazione delle procedure garantendo nello stesso tempo un controllo efficace rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Bonelli 0.12.0200.2: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 12.0200 come riformulato del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende la seduta per consentire un approfondimento sulle proposte emendative ancora da votare.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.45.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Richetti 1.171, Dondi 1.172, Vaccari 1.174, Tassinari 1.175, Ascari 1.110 e Morrone 1.69, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Fenu 1.06, Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.174, afferma di non comprendere perché non si possa concedere una sospensione dei contributi ai consorzi di bonifica. Si tratta di un emendamento sul quale si riscontra un diffuso consenso fra i gruppi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Dondi 1.172, Tassinari 1.175 e Morrone 1.69 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Richetti 1.171, Vaccari 1.174 e Ascari 1.110.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Montemagni 1.07 e Mazzetti 1.08 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fenu 1.06.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Morrone 5.16.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Morrone 5.16 è stato ritirato dal relatore.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Vaccari 12.34.

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.200, invitando al ritiro delle due proposte subemendative ad esso riferite, esprimendo altrimenti parere contrario.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dondi 12.24, nonché sugli identici emendamenti Nevi 12.43 e Caretta 12.15, sugli emendamenti Morrone 12.36 e La Salandra 12.21, sugli identici emendamenti Gadda 12.8, Caramiello 12.11, Manes 12.1, Nevi 12.42 e Cerreto 12.32, sugli identici emendamenti Mattia 12.28 e Battistoni 12.45, sugli identici emendamenti La Salandra 12.22, Nevi 12.48 e Gadda 12.6, nonché sull'emendamento Ilaria Fontana 12.13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Morrone 12.39 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Caramiello 12.14.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mattia 12.27 e Battistoni 12.44, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Vaccari 12.015 e Richetti 12.02 e sull'articolo aggiuntivo Santillo.12.012.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che per l'emendamento 12.200 del relatore, per il quale avanza una proposta di riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 12.34, osserva che esso recepisce istanze provenienti dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, settore che più di altri è stato colpito dall'alluvione e che ha oggi bisogno di ripartire. Rileva che le risorse stanziolate dal Governo sono nettamente inferiori a

quelle preannunciate dalla stessa Presidente Meloni, che aveva parlato di un ristoro integrale dei danni.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 12.34.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.200 avanzata dal Governo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Tassinari 0.12.200.2 e Ruffino 0.12.200.1.

La Commissione approva l'emendamento 12.200 del relatore come riformulato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Dondi 12.24, nonché degli identici emendamenti Nevi 12.43 e Caretta 12.15, dell'emendamento Morrone 12.36, dell'emendamento La Salandra 12.21 e degli identici emendamenti Nevi 12.42 e Cerreto 12.32.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 12.8, Caramiello 12.11 e Manes 12.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Mattia 12.28 e Battistoni 12.45 nonché degli identici emendamenti La Salandra 12.22 e Nevi 12.48.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gadda 12.6 e Ilaria Fontana 12.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Morrone 12.39 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Morrone 12.39 come riformulato (*vedi allegato*), e respinge l'emendamento Caramiello 12.14.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Mattia 12.27 e Battistoni 12.44 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mattia 12.27 e Battistoni 12.44 come riformulati (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 12.015 e Richetti 12.02 nonché l'articolo aggiuntivo Santillo 12.012.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora a esaminare l'emendamento 20.0100 del Governo e i relativi subemendamenti. Comunica che il relatore ha ritirato il proprio subemendamento 0.20.0100.201 e ha presentato l'emendamento 0.20.0100.202 (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, passa ad esprimere i pareri sull'emendamento 20.0100 del Governo, esprime parere favorevole sulle proposte subemendative Curti 0.20.0100.3 e Simiani 0.20.0100.14, purché riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Mattia 0.20.0100.30. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.20.0100.200 e esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Morrone 0.20.0100.81, Manes 0.20.0100.82, Pella 0.20.0100.83 e Bakkali 0.20.0100.84, nonché sui subemendamenti Bonelli 0.20.0100.89 e 0.20.0100.90, Zinzi 0.20.0100.110 e Ilaria Fontana 0.20.0100.114 e 0.20.0100.116. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.20.0100.202.

Invita al ritiro delle restanti proposte subemendative riferite all'emendamento del Governo 20.0100, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime, in fine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 20.0100.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore, e parere favorevole sui subemenda-

menti 0.20.0100.200 e 0.20.0100.202 del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento Governo 20.0100.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.1.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.2.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la riformulazione del subemendamento Curti 0.20.0100.3 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva il subemendamento Curti 0.20.0100.3 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra il subemendamento Andrea Rossi 0.20.100.4, di cui è cofirmatario, volto ad estendere a tre anni la durata della carica del commissario straordinario alla ricostruzione ritenendo che la durata attualmente prevista non sia sufficiente per dare la necessaria stabilità alla struttura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.4 e Gnassi 0.20.0100.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, interrompe brevemente le votazioni per comunicare a tutti i colleghi di aver appena appreso da fonti di stampa che l'Egitto ha concesso la grazia a Patrick Zaki. Esprime grande soddisfazione per la notizia, registrando su questo il plauso unanime della Commissione.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Simiani 0.20.0100.6, del quale è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.20.0100.6 e Andrea Rossi 0.20.0100.7.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.8 relativo al piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale.

Sottolinea come il suo gruppo ritenga particolarmente importante la proposta subemendativa e ne raccomanda quindi l'approvazione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) osserva come con la proposta subemendativa in esame il suo gruppo abbia voluto dimostrare alla maggioranza la propria disponibilità a collaborare nel miglioramento del testo del decreto-legge proponendo una modifica volta ad individuare la quantità di risorse finanziarie necessarie in base ad una stima effettuata dalla Regione e dagli enti locali.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.9 è stato ritirato dai presentatori.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.10.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.10.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Simiani 0.20.0100.11, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che il commissario straordinario informi almeno trimestralmente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione stessa.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.11.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.12, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.12.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.13 è stato ritirato dai presentatori. Avverte quindi che la riformulazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.14 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, approva il subemendamento Simiani 0.20.0100.14 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.14 (*Nuova formulazione*), il subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.15 non verrà posto in votazione in quanto precluso.

Constata inoltre che il subemendamento Cortellazzo 0.20.0100.16 è stato ritirato dai presentatori.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.17 nonché gli identici subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.18 e Simiani 0.20.0100.19.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra il subemendamento Gnassi 0.20.0100.20, del quale è cofirmatario, che rimodula lo stanziamento complessivo previsto per il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in base alle stime fornite dalla regione e dagli enti locali. Manifesta quindi il proprio stupore per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, sottolineando come invece diversi Ministri e la stessa Presidente del Consiglio avevano chiaramente assicurato che l'Esecutivo avrebbe stanziato tutte le risorse necessarie per la ricostruzione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) precisa che la proposta subemendativa in esame è una delle tre proposte onerose che il suo gruppo ha presentato all'emendamento del Governo 20.0100.

Sottolinea tuttavia che l'ammontare di risorse stanziato da tale proposta subemendativa corrisponde alla cifra che la regione e gli enti locali hanno stimato essere necessaria per la ricostruzione.

Rileva come l'Esecutivo, con i due decreti-legge varati per fronteggiare l'emergenza, abbia stanziato risorse indispensabili per avviare l'opera di ricostruzione ma ritiene che queste non siano tuttavia sufficienti a dare ristoro ad una regione in difficoltà. Auspica quindi che la maggioranza si esprima per chiarire come intende affrontare nel futuro la situazione.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni dei colleghi del suo gruppo già intervenuti e sottolinea come la questione non afferisca soltanto al futuro dell'Emilia-Romagna bensì a quello dell'intero Paese evidenziando come l'economia di tale regione rivesta un ruolo nevralgico. Per tale ragione, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo di valutare ulteriormente la proposta in esame evidenziando come uno stanziamento come quello avanzato dal subemendamento in esame costituisca il livello minimo per poter far ripartire l'economia di una regione che restituisce sempre quello che le viene dato.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.20.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Braga 0.20.0100.21, del quale è cofirmatario, che si ricollega a quello appena respinto e che è volto a prevedere che i contributi per la ricostruzione privata devono essere « pari al 100 per cento delle spese » e non « fino al 100 per cento » delle stesse. In proposito, sottolinea come la Presidente del Consiglio avesse assicurato che il riconoscimento del danno sarebbe stato integrale.

Auspica pertanto che la proposta subemendativa in discussione, che va nella medesima direzione degli impegni assunti dall'Esecutivo, possa essere accolta.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) sottolinea che la proposta subemendativa in

discussione è in linea con quanto è già stato previsto in situazioni di emergenza analoghe avvenute in altri territori.

Stefano VACCARI (PD-IDP) ricorda che in occasione degli eventi sismici del 2012 l'allora Esecutivo aveva inizialmente previsto una percentuale di risarcimento del 50 per cento che fu in seguito innalzata al 100 per cento.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda come subito dopo gli eventi alluvionali, la Presidente del Consiglio, recatasi sul territorio, avesse assicurato che il risarcimento sarebbe stato integrale. Chiede quindi di conoscere le motivazioni del parere contrario al subemendamento Braga 0.20.0100.21 anche al fine di fare chiarezza per gli amministratori locali e i sindaci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Braga 0.20.0100.21 e 0.20.0100.22.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.23.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.23.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.24.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.24.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.25 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.26.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Morrone 0.20.0100.28 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva il subemendamento Mattia 0.20.0100.30 (*vedi allegato 3*)

e, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.20.0100.31, Andrea Rossi 0.20.0100.32, Bonelli 0.20.0100.33, 0.20.0100.34, 0.20.0100.35, 0.20.0100.36 e 0.20.0100.37.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rammenta che il subemendamento Buonguerrieri 0.20.0100.38 nonché gli identici subemendamenti Morrone 0.20.0100.39 e Pella 0.20.0100.40 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Ruffino 0.20.0100.41, L'Abbate 0.20.0100.42 e Simiani 0.20.0100.43.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata che il subemendamento Buonguerrieri 0.20.0100.44 è stato ritirato dai presentatori.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra il subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.45, di cui è cofirmatario, volto a prevedere il risarcimento anche dei beni mobili e dei beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea come la proposta subemendativa in esame riproduca una disposizione già prevista in occasione di analoghi eventi calamitosi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.45 e Bonelli 0.20.0100.46.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.47, evidenzia che esso non presenta carattere oneroso e si pone l'obiettivo di chiarire che i contributi alla ricostruzione riguardano anche gli immobili ad uso agricolo e i terreni danneggiati. Nel sottolineare che tale proposta emendativa viene incontro alle esigenze delle associazioni del settore, ribadisce la necessità di misure che garantiscono l'efficacia degli interventi, come sottolineato in questa sede dal suo gruppo.

La Commissione respinge il subemendamento Vaccari 0.20.0100.47.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.48, ritenendo incomprendibile che gli agriturismi non possano fruire delle misure di sostegno.

Marco SIMIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Vaccari, invitando a rivedere il parere espresso sul subemendamento in discussione.

La Commissione respinge il subemendamento Vaccari 0.20.0100.48.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.49 avente la finalità di evitare possibili interpretazioni limitative nella erogazione dei contributi di autonoma sistemazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bakkali 0.20.0100.49.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Dondi 0.20.0100.50 e Cesa 0.20.0100.51 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Santillo 0.20.0100.52 e Bonelli 0.20.0100.53.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Morrone 0.20.0100.54 è stato ritirato dai presentatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Andrea Rossi 0.20.0100.55 in qualità di cofirmatario e riprendendo la riflessione svolta in precedenza sulle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese, ribadisce la valenza del credito d'imposta come strumento di sostegno al sistema produttivo del territorio.

Stefano VACCARI (PD-IDP) pone in rilievo l'importanza della proposta emendativa in discussione, ricordando che nel decen-

nio successivo al terremoto dell'Emilia sono state stanziato risorse attraverso il credito d'imposta pari a 12 miliardi di euro, evitando un carico eccessivo sulle singole annualità del bilancio statale. Nel dichiarare che il relatore, proveniente anch'egli dall'Emilia-Romagna, è pienamente consapevole di quanto accaduto, segnala che la proposta in discussione viene incontro alle richieste delle associazioni datoriali.

Invita quindi a riconsiderare il parere espresso sul subemendamento in discussione, sottolineando che in tempi brevi sarà evidente l'inadeguatezza delle risorse finora stanziato, con conseguente compromissione dell'efficacia dell'interventi del Commissario straordinario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Andrea Rossi 0.20.0100.55, Gnassi 0.20.0100.56, Santillo 0.20.0100.57 e 0.20.0100.58 nonché Rosato 0.20.0100.59.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Morrone 0.20.0100.61 e Pella 0.20.0100.62 sono stati ritirati dai presentatori.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) si dichiara stupita del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.20.0100.63, che riprende proposte avanzate dall'ANCI, avente la finalità di semplificare le procedure a carico dei comuni, considerando che essi già si trovano in una condizione di forte difficoltà.

Augusto CURTI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.64, identico a quello della deputata Ruffino, ricordando che in precedenza è stata respinta una proposta emendativa del suo gruppo volta a sostenere finanziariamente i comuni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruffino 0.20.0100.63 e Simiani 0.20.0100.64.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento 0.20.0100.200 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Mazzetti 0.20.0100.65 e Zinzi 0.20.0100.66, nonché il subemendamento Milani 0.20.0100.67 sono stati ritirati dai presentatori.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.68 di cui è cofirmatario, segnalando che altrimenti si corre il rischio che gli interventi edilizi attualmente in corso non siano ammessi a ricevere un contributo. Ciò creerebbe di fatto una indebita differenza di trattamento tra quanto attuato in precedenza o successivamente all'atto di indirizzo commissariale.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.68.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Zinzi 0.20.0100.69, Milani 0.20.0100.70 e Mazzetti 0.20.0100.71 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.72.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.73, sottolinea l'esigenza di aiutare i comuni in forti difficoltà economiche a causa degli interventi urgenti che hanno dovuto svolgere nei giorni immediatamente successivi all'alluvione, ricordando che gli stessi enti possono registrare criticità anche nella gestione delle procedure di ristoro, a causa delle carenze di personale.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.73.

Augusto CURTI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.74, di cui è cofirmatario, di contenuto analogo a quello appena respinto, ribadendo che l'attuale carenza di personale rende inattuabile anche l'utilizzo delle risorse, pur insufficienti, stanziato con il provvedimento in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.74.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori il subemendamento Pella 0.20.0100.75.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Gnassi 0.20.0100.76 e Santillo 0.20.0100.77

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.79.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.80 è stato ritirato dai presentatori.

Patty L'ABBATE (M5S) e Daniela MORFINO (M5S) sottoscrivono il subemendamento Bakkali 0.20.0100.84.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Morrone 0.20.0100.81, Manes 0.20.0100.82, Pella 0.20.0100.83 e Bakkali 0.20.0100.84 (*vedi allegato 3*).

La Commissione, quindi, respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.20.0100.85.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Zinzi 0.20.0100.86 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.87.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Tassinari 0.20.0100.88 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva il subemendamento Bonelli 0.20.0100.89 (*vedi allegato 3*).

Patty L'ABBATE (M5S) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.20.0100.90.

La Commissione approva il subemendamento Bonelli 0.20.0100.90 (*vedi allegato 3*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.91 al fine di assicu-

rare adeguati finanziamenti per il ripristino della viabilità danneggiata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.20.0100.91 e Bonelli 0.20.0100.92.

Patty L'ABBATE (M5S) si dichiara stupita del parere contrario espresso in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.20.0100.93, segnalando che esso propone, senza costi aggiuntivi, di dare priorità agli interventi a tutela dell'ambiente e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento L'Abbate 0.20.0100.93.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti L'Abbate 0.20.0100.93 e Bonelli 0.20.0100.94.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra il subemendamento Simiani 0.20.0100.95 con cui si propone di velocizzare i tempi per la ricostruzione.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.95.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Morrone 0.20.0100.96 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.97.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Milani 0.20.0100.98 e Mazzetti 0.20.0100.99 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.20.0100.100.

Augusto CURTI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.101, di cui è cofirmatario, segnalando l'esigenza di includere anche gli enti locali fra i soggetti attuatori degli interventi.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.101.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Simiani 0.20.0100.102 di cui è cofirmatario, manifesta stupore per l'esclusione dei consorzi di bonifica, che dovrebbero svolgere un ruolo strategico nella ricostruzione, tra i soggetti attuatori degli interventi.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.102.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Pella 0.20.0100.103 e Morrone 0.20.0100.104 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Morfino 0.20.0100.105, Ruffino 0.20.0100.106 e Manes 0.20.0100.107.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del proprio subemendamento 0.20.0100.109 avente la finalità di semplificare l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi al fine di evitare un eccessivo allungamento dei tempi.

La Commissione respinge il subemendamento Vaccari 0.20.0100.109.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) sottoscrive l'emendamento Zinzi 0.20.0100.110.

La Commissione approva il subemendamento Zinzi 0.20.0100.110 (*vedi allegato 3*).

Augusto CURTI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Gnassi 0.20.0100.111.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.111.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Bof 0.20.0100.112 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Morfino 0.20.0100.113.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento Ilaria Fontana 0.20.0100.114 (*vedi allegato 3*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'illustrare il subemendamento Gnassi 0.20.0100.115, rileva che il testo proposto dal Governo manca di chiarezza per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di trasporto e che la modifica proposta raccoglie le sollecitazioni provenienti dalle associazioni datoriali.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Vaccari.

La Commissione respinge il subemendamento Gnassi 0.20.0100.115.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento Ilaria Fontana 0.20.0100.116 (*vedi allegato 3*).

Augusto CURTI (PD-IDP) sollecita l'approvazione del subemendamento Simiani 0.20.0100.117 al fine di sostenere i comuni nella gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

La Commissione respinge il subemendamento Simiani 0.20.0100.117.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), nell'illustrare il proprio subemendamento 0.20.0100.120, pone in evidenza l'esigenza di assicurare forme di flessibilità e di sostegno per la ripresa delle attività scolastiche nelle zone colpite dall'alluvione.

La Commissione respinge il subemendamento Bakkali 0.20.0100.120.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.20.0100.202 del relatore e l'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, chiede se vi sia la disponibilità alla sottoscrizione da

parte dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari di una proposta emendativa relativa all'utilizzo degli extra profitti delle aziende energetiche.

Ilaria FONTANA (M5S) chiede a nome del suo gruppo di disporre di un po' di tempo per poter esaminare con attenzione il testo della proposta emendativa richiamata dal relatore.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, ritiene che non vi siano le condizioni, in questa fase della discussione, per la presentazione della proposta emendativa da lui precedentemente prospettata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), hanno espresso parere favorevole, il Comitato per la legislazione e la Commissione XIII (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la Commissione V (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni.

Comunica che il relatore ha pertanto predisposto gli emendamenti 22.200, 22.201 e 22.202 volti a recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 22.200, 22.201 e 22.202.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 22.200, 22.201 e 22.202 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione nella votazione sul mandato al relatore del proprio gruppo. Avverte che il

Partito Democratico riproporrà in Assemblea tutte le proprie proposte emendative, perché ancora convinto di poter apportare miglioramenti al testo. Si augura infine che il Governo non ponga la fiducia e che vi possa essere una discussione seria, ancorché rapida.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) lamenta la disattenzione nei confronti degli enti locali: si chiede ad esempio se vi sia una quantificazione delle somme impiegate dai sindaci nel momento di massima emergenza. Afferma che è inutile stupirsi dei ritardi: il Governo avrebbe dovuto cambiare passo, ad esempio permettendo la compilazione di una scheda dei danni da parte dei comuni.

Angelo BONELLI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul conferimento del mandato al relatore, rinviando una più articolata esposizione delle ragioni alla discussione in Assemblea. Conclude affermando che occorre dare delle risposte più concrete alle popolazioni e agli enti locali così duramente colpiti dall'alluvione.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo, augurandosi che in Aula vi spossa essere il tempo per un serio dibattito parlamentare. Ritiene inoltre che il fatto che il decreto-legge avrà comunque bisogno di una serie di provvedimenti attuativi dimostra come non vi fossero i presupposti per l'utilizzo della decretazione d'urgenza. Preannuncia la ripresentazione in Assemblea di tutti gli emendamenti, nonché di numerosi ordini del giorno, che si augura possano essere accolti dal Governo senza riformulazioni.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, ringrazia tutti i deputati per il clima collaborativo che si è creato, ricordando che sono state inserite nel provvedimento tutte le misure compatibili con gli equilibri di finanza pubblica, sulla base dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze. Le mancate approvazioni sono dovute per la gran parte

all'onerosità delle proposte emendative. Ricorda che negli ordini del giorno possono essere date indicazioni al Governo, perché le trasferisca al commissario.

Specifica di aver deciso di ritirare il proprio subemendamento 0.20.0100.201, che introduceva un contributo finanziario a fondo perduto per la riparazione o la sostituzione dei beni strumentali danneggiati a causa dagli eventi alluvionali e destinati alle strutture produttive ubicate nei medesimi territori, al fine di consentire alla struttura commissariale di utilizzare pienamente le risorse finanziarie a disposizione.

Per quanto riguarda il seguito dell'*iter* del provvedimento, segnala che nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato definito un programma dei lavori sulla base dell'intenzione di porre la questione di fiducia da parte del Governo.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 144 del 18 luglio 2023, a pagina 109, prima colonna, ventitreesima riga, le parole « dei comuni » sono soppresse.

ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1239 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

considerato che l'articolo 11 reca misure volte ad accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse a motivo degli eccezionali costi sofferti a causa del rincaro dei materiali;

valutato che l'articolo 19 modifica la disciplina del Comitato competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (direttiva ETS), in considerazione del prossimo ampliamento dell'ambito di applicazione di tale sistema nell'ambito dell'aggiornamento della direttiva pre-

visto dal pacchetto « Pronti per il 55 per cento »;

rilevato che i commi 2 e 3 dell'articolo 24 recano misure destinate a fornire un supporto di personale alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nonché ad autorizzare l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile per il necessario sostegno tecnico ai centri di coordinamento dei soccorsi istituiti in tali province;

evidenziato che l'articolo 38 e il comma 4 dell'articolo 43 prevedono rispettivamente l'iscrizione di diritto della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A. » e della società « Giubileo 2025 » nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

SUBEMENDAMENTO 0.20.0100.201 DEL RELATORE

ART. 20.

All'emendamento 20.0.100, dopo l'articolo 20-septies aggiungere il seguente:

Art. 20-septies.1.

(Contributo per investimenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, è riconosciuto un contributo finanziario a fondo perduto, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la riparazione o la sostituzione dei beni strumentali danneggiati a causa dagli eventi alluvionali e destinati alle strutture produttive ubicate nei medesimi territori, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per le spese effettivamente sostenute dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023, il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate nel 2023; per le spese sostenute dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 il contributo è erogato entro il 2024 e per le spese sostenute 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 il contributo è erogato entro il 2025.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 50 del medesimo regolamento, che disciplina i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede, quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies e, quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante versamento di pari importo nel medesimo anno all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme conservate in conto residui indicate all'allegato n. 1 di cui al comma 3 dell'articolo 20-quinquies, che restano acquisite all'erario.

Conseguentemente, all'articolo 20-quinquies apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* di 1.391.503.011 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 1.291.503.011 euro;

b) *al comma 3, le parole:* 641.503.011 euro per l'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti:* 541.503.011 euro per l'anno 2025.

0.20.0100.201. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

5.13. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: operativa con le seguenti: legale od operativa o unità locali.

11.27. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo

stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023.

11.200. Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

11.14. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Foti.

ART. 12.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

« 1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4

maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompenso, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5,

lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.

5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro. ».

12.200. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato

dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato, per l'anno 2024, di 2 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

12.201. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.39. (Nuova formulazione) Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

* **12.27.** (Nuova formulazione) Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

* **12.44.** (Nuova formulazione) Battistoni, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Verifiche antimafia)

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

12.0200. (Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

* **17.1.** Ruffino, Benzoni.

* **17.2.** Peluffo.

* **17.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **17.4.** Colombo, Giovine, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

* **17.6.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

ART. 20.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.

4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.

4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

* **20.1.** (Nuova formulazione) Manes, Steger.

* **20.2.** (Nuova formulazione) Ruffino.

* **20.9.** (Nuova formulazione) Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **20.6.** (Nuova formulazione) Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **20.7.** (Nuova formulazione) Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini, Carloni.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di

cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

0.20.0100.3. (Nuova formulazione) Curti, Manzi, Simiani, Vaccari, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I Presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Ciascuno dei sub-commissari di cui al comma 9 può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui al comma 2. Ciascun sub-commissario può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, da esso presieduto e al quale partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle unioni di comuni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati.

0.20.0100.14. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, alinea, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi;

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20-octies », comma 4, primo periodo, sostituire

le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi.

0.20.0100.30. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, capoverso « Art. 20-septies », comma 1, lettera a) sostituire le parole: redatti con le seguenti: redatta da un professionista abilitato e verificata.

0.20.0100.200. Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, lettera a), dopo le parole: degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, aggiungere le seguenti: degli immobili di edilizia residenziale pubblica,.

* **0.20.0100.81.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, L'Abbate.

* **0.20.0100.82.** Manes.

* **0.20.0100.83.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

* **0.20.0100.84.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera c), dopo le parole: e delle biblioteche, aggiungere le seguenti: comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario,.

0.20.0100.89. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 2, lettera c), dopo le parole: ed infrastrutture, aggiungere le seguenti: e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la deloca-

lizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica,.

0.20.0100.90. Bonelli, Zanella, L'Abbate.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni o agli altri enti locali interessati con le seguenti: ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: lo stesso ente locale titolare aggiungere le seguenti: , ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente,.

0.20.0100.110. Zinzi, Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Semenzato.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 2,

lettera e), dopo la parola: venduti aggiungere le seguenti: mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

0.20.0100.114. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

0.20.0100.116. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo 20.0100 del Governo, sostituire l'allegato 1-bis con il seguente:

ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Mission e	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importo in euro
Ministero dell'università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000
	Totale Ministero dell'università e della ricerca					15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697
	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340

	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.130
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>					235.465.792
<i>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
	<i>Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>					5.000.000
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000
	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.438
	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670

	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.395
	<i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze</i>					675.774.439
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.195
	<i>Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>					30.204.195
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312
	<i>Totale Ministero dell'istruzione e del merito</i>					5.565.312
Ministero dell'interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	100.367.659
	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	55.899.094
	4.2	008	Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	55.847.516
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.246.736
	<i>Totale Ministero dell'interno</i>					219.361.005
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.754
	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.930
	<i>Totale Ministero della giustizia</i>					68.598.362

Ministero della difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000
<i>Totale Ministero della difesa</i>						33.000.000
Ministero della cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.679
<i>Totale Ministero della cultura</i>						3.496.679
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000
	<i>Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>					
<i>Totale complessivo</i>						1.391.503.011

0.20.0100.202. Il Relatore.

Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:

CAPO I-BIS

PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 20-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli

eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli

interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.

3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 20-ter.

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di co-

mando, distacco, o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.

6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è

autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies con gli interventi di rispettiva competenza;

b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);

c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):

1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 20-bis,;

d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per

la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

9. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinqüies*, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Au-

torità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Art. 20-*quater*.

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-*bis*. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate

con i decreti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3;

b) nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Art. 20-*quinquies*.

(Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.

3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-*bis* annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, a 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*.

5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 108.496.989 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

CAPO I-TER

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

SEZIONE I

RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI

Art. 20-*sexies*.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realiz-

zazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempi e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempie e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici.

2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono

erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* nei territori di cui al medesimo articolo 20-*bis*:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei ser-

vizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente Ufficio regionale;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli

obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.

5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 20-*septies*.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevazione dei danni redatta dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico

estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico di cui al decreto n. 380 del 2001. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di con-

cessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II

RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI

Art. 20-*octies*.*(Ricostruzione pubblica)*

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, in particolare:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera *a)* in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:

a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale per i beni culturali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;

d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate

provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera *b*), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera *c*), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del mede-

simo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.

11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

Art. 20-novies.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:

a) le regioni;

- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-*octies* del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni o agli altri enti locali interessati lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, può individuare lo stesso ente locale titolare quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società prov-

vede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-*octies*, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), del presente articolo.

5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e*), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

CAPO I-*quater*

MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 20-*decies*.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei

limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali

derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto è effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti

all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.

7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai tra-

sporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.

10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnalatico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente

amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO I-quinquies

RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20-undecies.

(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)

1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Art. 20-duodecies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-

undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Conseguentemente:

a) dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

*ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)*

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importo in euro
Ministero dell'università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000
	Totale Ministero dell'università e della ricerca					15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697
	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340
	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.131
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					235.465.793
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
	Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					5.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000

	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.431
	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670
	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.396
	Totale Ministero dell'economia e delle finanze					675.774.433
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.196
	Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale					30.204.196
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312
	Totale Ministero dell'istruzione e del merito					5.565.312
Ministero dell'interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.272.291
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406.736
	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	53.903.840
	4.2	008	Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	50.938.141
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.840.000
	Totale Ministero dell'interno					219.361.008
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755
	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.929
	Totale Ministero della giustizia					68.598.362
Ministero della difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000
	Totale Ministero della difesa					33.000.000

Ministero della cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.680
	Totale Ministero della Cultura					3.496.680
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000
	Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica					100.037.227
Totale complessivo						1.391.503.011

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023.

20.100. Il Governo.

ART. 22.

Al comma 2, sostituire le parole: 10,12 milioni con le seguenti 9,07 milioni.

22.200. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: articoli 1, 5, 6 con le seguenti: articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7.

22.201. Il Relatore.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle minori spese con le seguenti: di quota parte delle minori spese.

22.202. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE*All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « , che costituisce parte integrante del » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al »;

al comma 3, le parole: « e le trattate » sono sostituite dalle seguenti: « e delle trattenute »;

al comma 4, dopo le parole: « dalle ingiunzioni » sono inserite le seguenti: « previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « , non trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano » e le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sospesi ai sensi del presente comma »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « alle ingiunzioni » sono inserite le seguenti: « previste dal testo unico »;

al comma 11:

al primo periodo, le parole: « , nonché alle province dei predetti comuni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni »;

al secondo periodo, le parole: « pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, »;

al comma 12:

al primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « ovvero

degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « e degli importi »;

al secondo periodo, la parola: « distribuito » è sostituita dalla seguente: « distribuiti »;

al comma 13, dopo le parole: « commi 4, 8 e 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

ai commi 1 e 3, primo periodo, le parole: « salvo quelle » sono sostituite dalle seguenti: « salve quelle »;

al comma 6, lettera b), numero 1), le parole: « salvo i casi » sono sostituite dalle seguenti: « salvi i casi ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « salvo quelle » sono sostituite dalle seguenti: « salve quelle ».

*All'articolo 4:**al comma 1:*

al primo periodo, dopo le parole: « del 23 maggio » è inserita la seguente: « 2023 »;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « terzo comma, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « lo stanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « la dotazione ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, la parola: « relative » è soppressa e la parola: « , ovvero » è sostituita dalla seguente: « nonché »;

al comma 2, lettera a), la parola: « risultino » è sostituita dalla seguente: « risultano »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « e il danneggiamento » sono sostituite dalle seguenti: « o il danneggiamento »;

al secondo periodo, le parole: « Finanziamento Ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento ordinario »;

al comma 4, la parola: « Istituzioni », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « istituzioni » e le parole: « e il danneggiamento » sono sostituite dalle seguenti: « o il danneggiamento »;

al comma 7, primo periodo, la parola: « Istituzioni » è sostituita dalla seguente: « istituzioni » e dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « erogate », « aggiuntive », « quelle » e « destinate » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « erogati », « aggiuntivi », « quelli » e « destinati »;

al comma 9, le parole: « pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023, ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha » sono sostituite dalle seguenti: « risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente », le parole: « sono impossibilitati » sono sostituite dalle seguenti: « sono

stati o sono impossibilitati » e le parole: « dall'INPS » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) »;

al comma 4, le parole: « all'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « hanno » è sostituita dalla seguente: « avevano »;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: « dell'Inps » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS »;

al terzo periodo, dopo le parole: « limite di spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in esame » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai medesimi commi da 1 a 8. »;

al comma 11:

alla lettera c), dopo le parole: « 20 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera d), le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 12, le parole: « ove necessario » sono sostituite dalle seguenti: « , ove necessario, ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « risiedono o sono domiciliati ovvero operano, » sono sostituite dalle seguenti: « risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano » e la parola: « abbiano » è sostituita dalla seguente: « hanno »;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « limite di spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in esame » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al medesimo comma 1 ».

All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-

gno 2014,» e dopo le parole: « a fondo perduto » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, le parole: « a SIMEST » sono sostituite dalle seguenti: « alla SIMEST ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali » sono sostituite dalle seguenti: « a copertura del rischio di alluvione, relativamente alle produzioni agricole, e del rischio di piogge alluvionali, relativamente alle strutture aziendali » e dopo le parole: « dell'attività economica e produttiva » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « dall' articolo 13, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 13, comma 4 »;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « del 23 maggio » è inserita la seguente: « 2023 »;

al comma 10, dopo le parole: « del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 ».

All'articolo 13:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ripartite alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « ripartite tra le regioni »;

al comma 3, le parole: « regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, », dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « alle tempistiche prescritte » sono sostituite dalle seguenti: « ai tempi prescritti »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « e per tali » sono sostituite dalle seguenti: « e di tali ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « biglietti di ingresso » e dopo le parole: « 15 settembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « all'articolo 101 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al comma 2, le parole: « A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione ».

All'articolo 16:

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto », le parole: « in cui ricadono » sono sostituite dalle seguenti: « nel cui territorio sono situate », la parola: « emanato » è sostituita dalla seguente: « adottato » e le parole: « di cui comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma »;

al terzo periodo, le parole: « di Sport e salute S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Sport e salute S.p.a. ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « i parchi di divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « i parchi di divertimento »;

al comma 3, la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « derivanti ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » e le parole: « del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018 »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 25, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 140 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « lettere a), b) e c), del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al » e dopo le parole: « commi 6, 7 e 11, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al ».

All'articolo 20:

al comma 3, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al ».

All'articolo 21:

al comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 44, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: « e 2,84 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di 2,84 milioni di euro »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « di cassa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'allegato 1:

alla voce: « Castel Maggiore », le parole: « alle frazioni » sono sostituite dalle seguenti: « alla frazione »;

alla voce: « Castel San Pietro Terme », la parola: « Molinonovo » è sostituita dalle seguenti: « Molino Nuovo »;

alle voci « Ozzano nell'Emilia », « Pianoro », « San Benedetto Val di Sambro » e « San Lazzaro di Savena », le parole: « alla frazione » sono sostituite dalle seguenti: « alle frazioni »;

alla voce: « San Lazzaro di Savena », la parola: « Pizzocalbo » è sostituita dalla seguente: « Pizzocalvo ».